

N. 2152

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CUSIMANO, MACERATINI, BONATESTA,
FISICHELLA, SERVELLO, MANTICA, MEDURI, PEDRIZZI,
CARUSO e MAGNALBÒ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1997

Riforma dell’ordinamento della professione giornalistica

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	14
Titolo I. - Dell'ordine dei giornalisti	»	14
Capo I. - Dei Consigli dell'Ordine regionali o interregionali	»	14
Capo II. - Del Consiglio nazionale dell'Ordine	»	23
Capo III. - Disposizioni comuni	»	27
Titolo II. - Dell'albo professionale	»	28
Capo I. - Dell'iscrizione negli elenchi	»	28
Capo II. - Dei trasferimenti e della cancellazione dall'albo	»	33
Capo III. - Dell'esercizio della professione di giornalista	»	36
Titolo III. - Della disciplina degli iscritti	»	38
Titolo IV. - Dei reclami contro le deliberazioni degli organi professionali	»	42
Titolo V. - Disposizioni finali e transitorie	»	45

ONOREVOLI SENATORI. - Il *vulnus* della legge 3 febbraio 1963, n. 69, che detta l'ordinamento della professione giornalistica non sta nel fatto che crea un ordine professionale ma nell'anomalia, o meglio controsenso, che vede l'accesso alla professione nelle mani della controparte: l'editore.

È questo controsenso che si intende sanare in *primis* con questo disegno di legge, affidando all'università e alle scuole di giornalismo il compito di fare i nuovi giornalisti.

1. L'Ordine dei giornalisti.

Quanto all'esistenza dell'Ordine, riteniamo che questa sia indispensabile se non vogliamo distruggere quanto è stato creato negli anni a sostegno della categoria e della sua indipendenza: l'INPGI, la CASAGIT, la stessa Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI), e determinare un pauroso vuoto, prima di tutto di responsabilità dei giornalisti, non conoscendosi più chi sono, come agiscono, come diventano e permangono tali.

Ragioni che ci sembrano ben documentate dai punti che seguono.

1.1. L'ordinamento giuridico italiano accorda particolari tutele alle professioni intellettuali. La Costituzione (articolo 33) prescrive un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. Il codice civile (articolo 2229) afferma che sono professioni intellettuali solo quelle riconosciute come tali dalla legge e per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Agli Ordini, dice sempre il codice civile, sono devoluti l'accertamento dei requisiti per la iscrizione negli albi e negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti. A questa normativa non sfugge la professione giornalistica organizzata dal legislatore del 1963 con

l'Ordine, l'albo e l'esame di Stato. Le regole dell'Ordine dei giornalisti, quindi, non sono anomale, ma eguali a quelle degli altri ventitre Ordini e collegi operanti nei Paesi della Unione europea: anche se in alcuni - Francia, Portogallo, Spagna, Lussemburgo - la professione giornalistica è tutelata giuridicamente (come in Italia). La disciplina comunitaria è, comunque, sostanzialmente neutra rispetto all'esistenza o meno degli Ordini professionali. Con le leggi comunitarie del 1990 (29 dicembre 1990, n. 428) e del 1994 (6 febbraio 1996, n. 52) - in base alle quali i cittadini comunitari possono iscriversi agli elenchi dei pubblicitari e dei professionisti dell'albo e al registro dei praticanti nonchè possono essere editori e direttori di quotidiani e periodici nel nostro Paese - l'Italia ha imboccato la via della compatibilità dell'Ordine dei giornalisti con la UE attraverso il riconoscimento dell'organizzazione in essere della professione e della reciprocità. Alla UE interessa che ai cittadini comunitari siano accordati gli stessi diritti dei cittadini italiani, che esercitano la professione giornalistica. I cittadini comunitari, inoltre, possono sostenere nella loro lingua l'esame di Stato per diventare giornalisti professionisti in Italia.

1.2. Con decreto 11 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1996, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN) e l'Ordine nazionale dei giornalisti, ha varato la laurea «lunga» in giornalismo, mandando in archivio quella «breve», cioè il diploma universitario varato con decreto 31 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 1992, n. 139. I corsi in giornalismo (quinquennali) partiranno nell'autunno del 1997 nell'ambito delle facoltà che hanno corsi di laurea in Scienze della comunicazione. L'università italiana ha quindi individuato i saperi dell'indirizzo in giornalismo che comprendono storia del

giornalismo, diritto dell'informazione e della comunicazione, teoria e tecniche del linguaggio giornalistico, teoria e tecniche della comunicazione, economia e gestione delle imprese di comunicazione, teoria e politica dello sviluppo, relazioni internazionali, storia delle istituzioni politiche, metodologia e tecniche della ricerca sociale, etica e deontologia della comunicazione, lingua italiana. Negli insegnamenti opzionali figurano, tra l'altro, editoria multimediale, storia della radio e della televisione, metodi e tecniche di produzione grafica, storia critica del cinema, storia e tecnica della fotografia. I programmi prevedono anche una pratica guidata che abbraccia attività di laboratorio e di esercitazione, seminari professionali, *stages* di formazione con inizio dal terzo anno e per una durata di diciotto mesi (nel rispetto delle leggi sull'accesso alla professione giornalistica). I futuri laureati in giornalismo sosterranno, quindi, automaticamente l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Va detto, però, che le scuole, sorte a partire dal 1977 (la prima a Milano su iniziativa dell'Ordine della Lombardia e della regione Lombardia), hanno individuato un nucleo di saperi tecnici e scientifici che danno sostanza alla professione giornalistica. Queste scuole (IFG-Milano, Cattolica Milano, IFG Bologna, IFG Urbino, Rai Perugia, Luiss Roma) avranno un futuro: formeranno, con un corso biennale, giornalisti laureati in altre discipline. Appare naturale, quindi, la collaborazione tra gli IFG e l'università così come è stata prefigurata dal citato decreto ministeriale 11 aprile 1996 che ha dato disco verde alla laurea in giornalismo.

È il caso di sottolineare che i cittadini possono essere tutelati dai giornalisti, che tengono comportamenti riprovevoli sul piano etico, non abolendo la legge del 1963 ma in un solo modo: creando strumenti adeguati che formino i giornalisti. Il vero e unico fine dei corsi universitari di giornalismo è la tutela del cittadino, dell'informazione e della democrazia dalle insidie della professione. Chi aspira a lavorare in un giornale o in tv va formato alla professione del giornalista. I cittadini devono essere salvaguardati dai giornalisti che operano nel disprezzo della deontologia e delle leggi. Il giornalista esercita un potere enorme. Questo ruolo presuppone che il giornalista abbia una preparazione di primissimo livello tale da consentirgli di resistere anche alle manipolazioni

di chi ha il potere politico, giudiziario ed economico e di servire con lealtà e competenza il suo unico padrone: il lettore.

I corsi universitari in giornalismo e l'Ordine (concepito dal codice civile come ente che organizza la professione) sono il mezzo indispensabile per raggiungere il fine delle garanzie da offrire ai cittadini lettori e telespettatori. Tutelando i cittadini, l'informazione e la democrazia, è ovvio che si tutela anche il giornalista, cioè il soggetto che è fonte dell'informazione. Dobbiamo dire che, a fronte della professione giornalistica affermata per la legge, era assurdo e sbagliato che non ci fosse un corso di laurea in giornalismo; era assurdo e sbagliato che il corso di laurea non fosse nato nel 1963 in concomitanza con la nascita dell'Ordine. Il legislatore per tanti decenni ha dormito sul problema cruciale della formazione dei giornalisti: si va in effetti dall'università all'Ordine. Un Ordine dei giornalisti senza laurea in giornalismo è un controsenso, perchè tutte le professioni intellettuali nascono in università. Il diritto del cittadino a ricevere una informazione corretta va di pari passo con la formazione di giornalisti che conoscono i saperi scientifici e tecnici della professione così come sono stati individuati dalla Università. La laurea in giornalismo e l'Ordine sono i mezzi indispensabili per garantire i diritti dei cittadini a una informazione corretta nonchè per rafforzare, quindi, la stessa informazione e la democrazia italiana. L'esistenza, inoltre, di un elenco pubblicisti, con regole d'accesso molto restrittive, ma sempre inglobato nell'Ordine, offre a tutti i cittadini la possibilità di esercitare la professione giornalistica *part-time*; una valvola di libertà per gli aspiranti, ma con le stesse garanzie per i lettori.

2. La professione giornalistica nell'ordinamento giuridico italiano

2.1 Dal 1908 ad oggi l'ordinamento giuridico dedicato ai giornalisti e al giornalismo si è arricchito di norme che si possono riepilogare così:

1) Costituzione della Repubblica (entrata in vigore il 1° gennaio 1948): con l'articolo 2 la Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell'uomo anche nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità (l'Ordine dei giornalisti è una formazione

sociale dove ogni singolo giornalista svolge la sua personalità); l'articolo 21 proclama la libertà di manifestazione del pensiero, stabilisce che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure, vieta le pubblicazioni a stampa contrarie al buon costume; l'articolo 33 (quinto comma) prevede l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale; l'articolo 41 afferma che l'iniziativa economica privata è libera: secondo la UE, ogni professionista è una impresa e l'Ordine, quindi, va concepito come una associazione di imprese. Se l'Ordine dovesse essere cancellato dal *referendum*, ai giornalisti verrebbe negato il diritto costituzionale fissato dall'articolo 41.

2) Codice civile (regio decreto 16 marzo 1942, n. 262): l'articolo 2229 sulle professioni intellettuali demanda l'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi, la tenuta degli albi e il potere disciplinare alle associazioni professionali, che, con riferimento al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, sono gli Ordini professionali.

3) Legge 9 luglio 1908, n. 406: l'articolo 4 cita per la prima volta i giornalisti professionisti italiani in quanto tali.

4) Legge 31 dicembre 1925, n. 2307: colloca la disciplina organizzativa dell'attività giornalistica nell'ambito dell'ordinamento corporativo. L'articolo 7 prevede l'istituzione di un Ordine dei giornalisti (mai, però, diventato operativo).

5) Legge 3 aprile 1926, n. 563: detta le norme sull'organizzazione sindacale di tutte le professioni e sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro.

6) Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384: istituisce l'albo professionale dei giornalisti presso ogni sindacato regionale fascista dei giornalisti. Il regio decreto n. 384 del 1928 (con le correzioni apportate dal decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302) è rimasto in vigore fino al giugno 1965, quando, dopo l'approvazione del regolamento di esecuzioni, è diventata operativa la legge del 1963 sull'ordinamento della professione giornalista.

7) Regio decreto 21 novembre 1929, n. 2291: prevede la istituzione di scuole professionali per giornalisti.

8) Decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302: abolita l'organizzazione corpo-

rativa, si provvede ad affidare provvisoriamente le funzioni della tenuta degli albi dei giornalisti a una Commissione unica con sede in Roma, nominata dal Ministro di grazia e giustizia.

9) Decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382; detta norme sui Consigli degli Ordini e collegi e sulle commissioni interne professionali. L'articolo 26 prevedeva l'emanazione di un decreto sui Consigli degli Ordini e la Commissione centrale dei giornalisti.

10) Legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47: fissa la figura del direttore responsabile e del proprietario dei giornali e dei periodici nonché le regole per la registrazione dei giornali e dei periodici. Rende obbligatoria la rettifica, stabilisce le pene per il reato di diffamazione e pone limiti alle pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza e alle pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante.

11) Legge 20 dicembre 1951, n. 1564: la previdenza e l'assistenza dei giornalisti professionisti è attuata dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI), già riconosciuto con regio decreto 25 marzo 1926, n. 898. L'INPGI sostituisce a tutti gli effetti le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza obbligatorie garantite dall'INPS.

12) Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961, n. 153: ha reso efficace *erga omnes* il contratto nazionale di lavoro giornalistico 10 gennaio 1959.

13) Legge 3 febbraio 1963, n. 69 sull'ordinamento della professione giornalistica. È la legge che organizza, come le altre professioni, la professione giornalistica con l'Ordine e l'albo (diviso negli elenchi dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti) secondo quanto stabilisce l'articolo 2229 del codice civile. L'Ordine è delegato anche a organizzare l'esame di Stato (previsto dalla Costituzione) per l'accesso alla professione. All'albo è annesso un registro dei praticanti.

14) Legge 20 ottobre 1964, n. 1039: detta una norma transitoria sulla iscrizione nell'elenco dei professionisti dei praticanti che abbiano compiuto i centottantanove mesi di tirocinio.

15) Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1965: è il regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sulla professione giornalistica. È stato aggiornato con i decreti del Presidente della Repubblica n. 212 del 1972, n. 649 del 1976 e n. 384 del 1993. L'articolo 8

del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1993, n. 384, riconosce ai cittadini comunitari la facoltà di sostenere le prove di esame per l'abilitazione all'esercizio professionale nella propria lingua.

16) Legge 10 giugno 1969, n. 308: regola l'iscrizione dei giornalisti stranieri nell'elenco speciale di cui all'articolo 28 della legge professionale nonché la formazione dei collegi giudicanti presso tribunali e corti di appello. Tribunali e corti d'appello saranno integrati da un professionista e da un pubblicitista nominati in numero doppio.

17) Decreto del Ministro di grazia e giustizia 2 febbraio 1973: è il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

18) Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605: l'articolo 6 impone che il numero di codice fiscale sia indicato nelle domande di iscrizione negli elenchi degli albi e dei registri professionali.

19) Legge 10 giugno 1978, n. 292: regola l'esazione dei contributi per il funzionamento dei Consigli degli Ordini secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette.

20) Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382: in base all'articolo 11, i nominativi dei professori universitari ordinari che hanno optato per il tempo pieno (regime incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale) vengono comunicati, a cura del rettore, all'Ordine professionale al cui albo i professori risultino iscritti al fine della loro inclusione in un elenco speciale.

21) Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68: con riferimento all'articolo 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, questo decreto stabilisce che il personale degli Ordini professionali appartiene al comparto degli enti pubblici non economici. Tale collocazione del personale è stata ribadita dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1993, n. 593, con riferimento all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

23) Nuovo codice di procedura penale entrato in vigore il 24 ottobre 1989. L'articolo 200 riconosce il segreto professionale soltanto ai giornalisti professionisti. L'articolo 115 configura i Consigli degli Ordini come giudici disciplinari dei

giornalisti che violano l'obbligo di non pubblicare le generalità e le fotografie dei minori (obbligo che è il punto 6 dell'articolo 114).

24) Legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990). L'articolo 9 stabilisce che i cittadini degli Stati membri della Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicitisti dell'albo.

25) Legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994). L'articolo 9 riconosce che i cittadini comunitari sono equiparati ai cittadini italiani agli effetti degli articoli 3 e 4 della legge sulla stampa n. 47 del 1948: i cittadini comunitari possono, quindi, assumere in Italia la veste giuridica di editori o di direttori responsabili di quotidiani e periodici.

26) Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103: estende dal 1° gennaio 1996 la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'articolo 3 del decreto demanda ai Consigli nazionali degli ordini il compito di chiedere alla Cassa della categoria la creazione di una gestione separata previdenziale per gli iscritti all'albo (professionisti e pubblicitisti) e al registro dei praticanti. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha provveduto in tal senso il 26 marzo 1996 e il 7 maggio il Consiglio generale dell'INPGI ha approvato lo statuto riguardante la gestione separata per tutte le forme di attività giornalistica autonoma.

2.2 I giornalismo. - La legge istitutiva dell'Ordine (n. 69 del 1963) riconosce (all'articolo 34) tre figure di giornalisti: a) della carta stampata (quotidiani e periodici); b) della radio; c) della televisione. Il regolamento di esecuzione della legge professionale (decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115 così come modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1972, n. 212, e 19 luglio 1976, n. 649) ha introdotto le figure giornalistiche dei tele-cine-foto-operatori (inseriti anche nell'articolo 27 della legge sull'editoria 25 febbraio 1987, n. 67), e dei grafici (previsti anche dall'articolo 42 del contratto nazionale di lavoro giornalistico). Il contratto nazionale di lavoro giornalistico si applica ai giornalisti fotocinereporter e telecineoperatori: l'articolo 34 del decreto

del Presidente della Repubblica n. 115 del 1965 dice che i telecinefotoperatori svolgono la loro attività «per organi di informazione attraverso immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta».

È riconosciuta altresì come attività giornalistica quella compiuta *a)* dal disegnatore (corte d'appello di Roma, sentenza 22 novembre 1944 in Luigi Caiazza, *I rapporti di lavoro dei giornalisti*, pagina 39; Tribunale di Roma 4 settembre 1963, in Giur. It. 1964, 463).

Che la figura del disegnatore rientri nella concezione tradizionale del giornalismo si evince anche dalla sua espressa menzione nei più antichi contratti collettivi nei quali, a differenza che nei successivi, esistevano più precisi riferimenti alla mansione *b)* dal vignettista (Tribunale di Venezia 8 aprile 1974, Manzi c. Società Editoriale San Marco; Cassazione civile-Sezione Lavoro, 20 ottobre 1978, sentenza n. 4761 in Pietro Zanelli, *Il contratto dei giornalisti*, Zanichelli 1980, pagina 28 e in Domenico D'Amati, *Il lavoro dei giornalisti*, Cedam 1989, pagina 53).

Il giornalismo grafico è menzionato in non poche sentenze della Cassazione civile tra le quali ricordiamo quelle n. 6574 del 1981; n. 552 del 1988; n. 4547 del 1990 e n. 536 del 1993 in cui è affermato che il messaggio del giornalista può essere scritto, verbale, grafico e visivo. La sentenza n. 3849 del 1984 rileva che il discorso comunicativo con il pubblico è costituito da una composizione di elementi significativi (parole, immagini, segni in genere). I quattro giornalismo scritto, verbale, grafico, visivo – sono messi dalla Cassazione allo stesso livello.

La figura del redattore grafico è, come detto, solo nell'articolo 42 del vigente contratto nazionale di lavoro giornalistico (Nelle aziende che editano periodici la videoimpaginazione è opera esclusiva del redattore grafico anche se si richiamano dal «magazzino» soluzioni o schemi già catalogati. Le funzioni del redattore grafico sono quelle inerenti la progettazione e realizzazione delle pagine secondo i criteri tipici della sua professionalità. Le videostazioni devono essere collocate all'interno delle redazioni ed ad esse devono essere adibiti solo redattori). Il linguaggio grafico ha la stessa dignità di quello alfanumerico e di quello delle immagini. La fonte collettiva contratto nazionale di lavoro giornalistico concepisce il

giornalista grafico come progettista o architetto del giornale.

Con nota n. 68 del 1996 del 14 febbraio 1996 la Direzione regionale delle entrate di Milano, rispondendo a un quesito posto dal presidente dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, ha dichiarato che, ai fini della qualificazione fiscale, sono opere dell'ingegno (in base alla legge 22 aprile 1941, n. 633) tanto gli articoli quanto i servizi telecinefotografici e i progetti grafici.

2.3 Ordine e Corte costituzionale. – La Corte costituzionale prima della recente pronuncia di ammissibilità del *referendum* abrogativo, ha costantemente riconosciuto la legittimità dell'istituzione dell'Ordine. Secondo i giudici di palazzo della Consulta (sentenza n. 11 del 1968 confermata dalla sentenza n. 71 del 1991) la legittimità dell'Ordine in relazione all'articolo 21 della Costituzione nasce dal fatto che la legge del 1963 «disciplina l'esercizio professionale giornalistico e non l'uso del giornale come mezzo di libera manifestazione del pensiero: sicchè essa non tocca il diritto che a “tutti” l'articolo 21 della Costituzione riconosce». L'appartenenza all'Ordine «non è condizione necessaria per lo svolgimento di un'attività giornalistica che non abbia la rigorosa caratteristica della professionalità».

La legge professionale, dunque, non limita il diritto che l'articolo 21 riconosce a tutti di enunciare le proprie opinioni attraverso un giornale. Tale diritto – dice la Consulta sarebbe sicuramente violato se solo gli iscritti all'albo fossero «autorizzati» a scrivere sui giornali, ma si deve escludere che una siffatta conseguenza derivi da quella legge.

La Corte, però, ha allargato la funzione dell'Ordine: «Il fatto che il giornalista esplica la sua attività divenendo parte di un rapporto di lavoro subordinato non rivela – dice sempre la sentenza n. 11 del 1968 – la superfluità di un apparato che «secondo altri» si giustificerebbe solo in presenza di una libera professione, tale in senso tradizionale. Quella circostanza, al contrario, mette in risalto l'opportunità che i giornalisti vengano associati in un organismo che, nei confronti del contrapposto potere economico dei datori di lavoro, possa contribuire a garantire il rispetto della loro personalità e, quindi, della loro libertà: compito, questo, che supera di gran lunga la tutela sindacale dei diritti della categoria e che perciò può esse-

re assolto solo da un Ordine a struttura democratica che con i suoi poteri di ente pubblico vigili, nei confronti di tutti e nell'interesse della collettività, sulla rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla».

L'istituzione di un albo giornalistico e l'obbligatorietà dell'iscrizione ad esso non costituiscono di per sè - afferma ancora la Consulta - una violazione della sfera di libertà di chi voglia al giornalismo professionalmente dedicarsi, purchè le norme che disciplinano l'Ordine assicurino a tutti il diritto di accedervi e non attribuiscono ai suoi organi poteri di tale ampiezza da costituire minaccia alla libertà degli iscritti.

La sentenza n. 11 del 1968, la cui portata va opportunamente sottolineata, si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato da parte della Corte costituzionale e che, sia pure con tappe successive, ha condotto la Corte stessa a riconoscere:

a) la natura «coesenziale» dell'articolo 21 rispetto al regime di libertà garantito dalla Costituzione, cioè il carattere di «cardine» che tale norma riveste rispetto alla forma di «Repubblica democratica» fissata dalla Carta costituzionale (sentenze n. 5 del 1965; n. 11 e n. 98 del 1968; n. 105 del 1972; n. 94 del 1977);

b) l'esistenza di un vero e proprio «diritto all'informazione», come risolto passivo della libertà di espressione (sentenza n. 105 del 1972; n. 225 del 1974; n. 94 del 1977).

c) la rilevanza pubblica o di pubblico interesse della funzione svolta da chi professionalmente sia chiamato a esercitare un'attività d'informazione giornalistica (sentenze n. 11 e n. 98 del 1968).

2.4 Il direttore responsabile. - I promotori del *referendum* gridano che l'Ordine ha estorto ai cittadini il diritto di assumere la direzione dei giornali. Si deve ripetere con la Corte costituzionale (sentenze n. 98 del 1968 e n. 2 del 1971) questo principio: «Le ragioni che rendono costituzionalmente valido l'obbligo» di iscrizione nell'albo dei giornalisti, per i direttori o vicedirettori responsabili, vanno ricercate nella esigenza di rendere così «possibile la vigilanza» sulle attività svolte dai predetti da parte «dell'Ordine». L'etica

è il cuore della professione e i direttori o vicedirettori responsabili non possono essere svincolati dall'osservanza delle norme deontologiche.

Con la sentenza n. 98 del 1968, la Corte costituzionale ha, inoltre, dichiarato che i pubblicisti possono svolgere le funzioni di direttore responsabile di quotidiani e periodici al pari dei giornalisti professionisti. La Corte di cassazione ha stabilito esattamente la differenza fondamentale tra pubblicisti e professionisti in base alla «professionalità esclusiva». di questi ultimi laddove i primi, pur svolgendo sempre un'attività non occasionale e retribuita, possono anche esercitare altre professioni.

3. Etica professionale

Le regole etiche, calate nella legge istitutiva dell'Ordine, sono il cuore dell'autonomia della professione. È inconcepibile, infatti, una professione senza etica. Dalla legge professionale si ricava che il giornalismo è da concepire come informazione critica. Il giornalismo non può essere confuso con il messaggio pubblicitario esplicito o indiretto.

La cornice legislativa conferisce, quindi, al giornalista il massimo grado di libertà e di autonomia professionale. E in tempi di concentrazione editoriali illiberali sarebbe delittuoso privare i giornalisti di uno strumento giuridico di difesa e di autonomia.

La legge professionale (articoli 2 e 48) fissa le regole deontologiche che i giornalisti sono tenuti ad osservare. Giornalisti ed editori sono impegnati dalla legge, inoltre, a promuovere la fiducia tra la stampa e i lettori. Questa obbligatorietà riguarda, quindi, anche gli editori, tenuti a rispettare una legge dello Stato. Senza gli articoli 2 e 48, i giornalisti si ridurrebbero a essere impiegati, senza una deontologia da osservare. La forza dell'Ordine, costituito per la legge, sta anche nei poteri di ente pubblico: le sue delibere non possono essere disapplicate (articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato E).

3.1. La legge istitutiva dell'Ordine detta regole etiche fondamentali per l'attività giornalistica:

1) libertà di informazione e di critica (valori che fanno definire il giornalismo come informazione critica);

2) osservanza delle norme che tutelano la personalità altrui e rispetto, come obbligo inderogabile, della verità sostanziale dei fatti, principi da intendere come limite alle libertà di informazione e di critica;

3) l'esercizio delle libertà di informazione e di critica ancorato ai doveri imposti dalla buona fede e dalla lealtà;

4) dovere di rettificare le notizie inesatte;

5) dovere di riparare gli eventuali errori;

6) rispetto del segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse;

7) dovere di promozione della fiducia tra la stampa e i lettori;

8) mantenimento del decoro e della dignità professionali;

9) rispetto della propria reputazione;

10) rispetto della dignità dell'Ordine professionale;

11) dovere di promozione dello spirito di collaborazione tra i colleghi;

12) dovere di promozione della cooperazione tra i giornalisti ed editori.

3.2. Informazione e pubblicità. - È dilagante, su quotidiani e periodici la presenza di un'informazione inquinata da interferenze della pubblicità. L'ultimo episodio è costituito dal provvedimento 6 marzo 1996 con il quale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha giudicato ingannevoli alcuni messaggi pubblicitari su prodotti contro la cellulite. In realtà, ha stabilito l'Antitrust «il messaggio pubblicitario vanta caratteristiche del prodotto inesistenti, inducendo i consumatori in errore sui risultati che con l'uso dello stesso si possono ottenere».

La distinzione tra messaggi pubblicitari e testi giornalistici è una regola che figura adesso anche nella «Carta dei doveri del giornalista» firmata l'8 luglio 1993 dall'Ordine nazionale e dalla FNSI con la precisazione che «il pubblico deve essere comunque posto in grado di riconoscere il lavoro

giornalistico dal messaggio promozionale». Anche la legge n. 223 del 1990 sul sistema radiotelevisivo pubblico e privato dice all'articolo 8 che «la pubblicità televisiva e radiofonica deve essere riconoscibile come tale ed essere distinta dal resto dei programmi con mezzi ottici o acustici di evidente percezione» E l'Ordine vigila su questo.

3.3. Anche l'informazione sui minori è un altro tema difeso dall'Ordine. Con una decisione del 15 gennaio 1996, il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia ha ribadito che i nomi dei bambini, coinvolti in tristi storie, non possono essere sbattuti sulle pagine dei quotidiani e delle riviste. All'articolaista è stata inflitta la sanzione dell'avvertimento.

In termini di leggi che limitano il diritto di informazione e di critica di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, fondamentale appare il comma 6 dell'articolo 114 del vigente codice di procedura penale e l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sul processo penale a carico di imputati minorenni nonché l'articolo 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, di cui alla legge 27 maggio 1991, n. 176.

Anche in questo caso, si tratta di un elenco tassativo di divieti di pubblicazione: generalità ed immagine di minorenni e minorenni persone offese o danneggiati dal reato. Sono anche vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire la identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento.

Il che induce ad una riflessione: non di generici minorenni si tratta, bensì di minorenni implicati in un processo o in un procedimento penale in qualità di testimoni, di imputati, di persona offesa o di persona danneggiata dal reato.

4. Disciplina

In termini di apertura dell'eventuale procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo

48 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, l'articolo 115 del codice di procedura penale stabilisce in modo non equivoco che la violazione del divieto di pubblicazione previsto dall'articolo 114 costituisce un illecito disciplinare quando il fatto è commesso da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. E dunque, di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dai giornalisti il pubblico ministero informa l'organo titolare del potere disciplinare.

Nel suo insieme, l'articolo 115 del codice di procedura penale sembra sostanzialmente significare questo: che del fatto *ope legis* qualificato come illecito disciplinare commesso dal giornalista, il pubblico ministero si incarica di dar notizia all'organo titolare del potere disciplinare affinché questo possa attivarsi. Finora questa collaborazione è mancata.

Punto di forza della professione è anche la definizione del concetto di attività giornalistica da parte della Corte di cassazione: «Per attività giornalistica deve intendersi la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento ed alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione; il giornalista si pone pertanto come mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso... differenziandosi la professione giornalistica da altre professioni intellettuali proprio in ragione di una tempestività di infomazione diretta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, per la loro novità, della dovuta attenzione e considerazione». (Cass. Civ. sez. lav. 20 febbraio 1995, n.1827).

5. Ordine e INPGI

La *Gazzetta Ufficiale* del 6 ottobre 1995 ha riportato la notizia che, con decreto interministeriale in data 24 luglio 1995, sono stati approvati lo statuto e il regolamento dell'Istituto nazionale di previdenza ed assistenza per i giornalisti italiani «G. Amendola», già ente pubblico trasformatosi in ente privato - Fondazione - ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

L'articolo 2 dello Statuto afferma che «L'Istituto attua la previdenza e l'assistenza a favore degli

iscritti nell'albo dei giornalisti e nel registro dei praticanti tenuto dall'Ordine dei giornalisti».

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (che detta norme sul riordino previdenziale), all'articolo 17, comma 3, afferma testualmente «I dipendenti giornalisti professionisti iscritti nell'apposito albo di categoria e i dipendenti praticanti giornalisti iscritti nell'apposito registro di categoria, i cui rapporti di lavoro siano regolati dal contratto nazionale giornalistico, sono obbligatoriamente iscritti presso l'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola»».

L'articolo 26 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, che integra l'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (legge per l'editoria), afferma che l'INPGI gestisce in regime sostitutivo le forme di previdenza obbligatoria sia per i giornalisti professionisti sia per i giornalisti praticanti e per i giornalisti telecineoperatori.

La legge 3 febbraio 1963, n. 69, che organizza la professione giornalistica con l'Ordine e l'albo al pari di tutte le altre professioni, è il perno anche del sistema previdenziale gestito dall'INPGI: se cade quella legge, cade di per sè anche l'INPGI che oggi è una cassa privata per i giornalisti professionisti. Senza l'Ordine e l'albo, l'INPGI non avrebbe più alcuna ragione giuridica per esistere. Prima del 1963, l'INPGI faceva riferimento alla legge n. 384 del 1928, che dettava «norme per la istituzione dell'Albo professionale dei giornalisti». La legge n. 384 del 1928 aveva sostituito la legge n. 2307 del 1925 che, all'articolo 7, prevedeva l'istituzione di un Ordine dei giornalisti.

In sostanza la tenuta degli albi era stata negata all'Ordine (che così non si era materializzato) e trasferita al sindacato dei giornalisti in linea con l'indirizzo previsto dalla legge n.563 del 1926 (sul riconoscimento giuridico dei sindacati di datori di lavoro e di lavoratori intellettuali e manuali). L'INPGI pubblico funzionava in base alla cosiddetta «legge Rubinacci» (legge 20 dicembre 1951, n. 1564) e alla cosiddetta «legge Vigorelli» (legge 9 novembre 1955, n. 1122).

Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, estende dal 1° gennaio 1996 la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'articolo 3 del decreto demanda ai Consigli nazionali degli

Ordini il compito di chiedere alla Cassa della categoria la creazione di una gestione separata previdenziale per gli iscritti all'albo (professionisti e pubblici) e al registro dei praticanti. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha provveduto in tal senso il 26 marzo 1996 e il 7 maggio 1996 il Consiglio generale dell'INPGI ha approvato lo statuto riguardante la gestione separata per tutte le forme di attività giornalistica autonoma. Tutti i giornalisti, quindi, possono essere iscritti all'INPGI.

6. Ordine e contratto nazionale di lavoro giornalistico

L'eventuale abrogazione della legge n. 69 del 1963 avrà riflessi anche sull'autonomia contrattuale dei giornalisti. Il primo contratto è del 1911, ma nel 1908 c'era stato già il riconoscimento del titolo di giornalista professionista con la legge n. 406. Fino al 1965 il sindacato e l'INPGI hanno agito con lo scudo della legge n. 384 del 1928. È prevedibile che in un futuro senza riconoscimento giuridico della professione i giornalisti siano costretti a firmare il contratto unico per l'intero comparto della stampa quotidiana e periodica (cioè con i poligrafici). La legge in vigore difende l'identità della professione.

Oggi il 75 per cento degli 11 mila giornalisti attivi svolge lavoro subordinato: lo stesso discorso riguarda, ad esempio, ingegneri, medici, biologi e professionisti impiegati. Le statistiche europee dicono che su 100 giornalisti, 50 svolgono la libera professione: anche l'evoluzione del mercato italiano va in questo senso. Il contratto di lavoro giornalistico 1995-1998, infatti, per la prima volta, prevede, una tutela dei *free lance*. Con il decreto legislativo n. 103 del 1996 anche i *free lance* avranno la tutela previdenziale dell'INPGI, confluendo in una gestione separata.

7. Conclusioni

Il *referendum* di Pannella ha un merito indubbio, quello di aver accelerato il dibattito sulla legge del 1963 sull'ordinamento della professione giornalistica. L'appartenenza all'albo dei giornalisti professionisti va legata, come si diceva, esclusivamente al possesso di una laurea specifica in giornalismo (già varata) o (per tutti gli altri laureati) alla frequenza obbligatoria di un corso biennale presso una scuola riconosciuta dell'Ordine dei giornalisti. Laurea in giornalismo e frequenza delle scuole riconosciute con diritto all'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione.

Dall'abrogazione della legge del 1963 sulla professione giornalistica nessuno ha da guadagnare qualcosa. La Corte costituzionale ha spiegato che l'Ordine non è un ostacolo alla libertà dei cittadini di manifestare il pensiero. L'Ordine tutela la correttezza dell'esercizio della professione, ma non muove e non ha mai mosso censure alla manifestazione del pensiero da parte dei propri iscritti. L'abrogazione della legge porterebbe paradossalmente all'abrogazione dell'etica e, quindi, implicherebbe la libertà degli editori di intervenire senza limiti nella fattura dei giornali. La riforma dell'INPGI del 1995-1996 con la creazione anche di gestione separata per i *free lance* va nella direzione di affermare che ogni professione, e anche quella giornalistica, può essere svolta in due modi: in regime di autonomia e in regime di subordinazione. In sostanza i giornalisti hanno abbandonato la visione di una professione che si possa svolgere soltanto da dipendenti.

Un'ultima annotazione: è molto sentita nella pubblica opinione la differenza tra la pubblicazione di una notizia inesatta e la sua «rettifica». La prima, spesso, è messa in grande evidenza; la seconda, quasi sempre tardiva, è in piccolo spazio. Per ovviare a questa anomalia, nel disegno di legge (all'articolo 2) viene inserita una tutela rapidissima (e a costo zero) del cittadino, affidata al Consiglio regionale o interregionale del nuovo Ordine.

DISEGNO DI LEGGE

—

TITOLO I
DELL'ORDINE DEI GIORNALISTICAPO I
DEI CONSIGLI DELL'ORDINE REGIONALI
O INTERREGIONALI

Art. 1.

(Ordine dei giornalisti)

1. È istituito l'Ordine dei giornalisti.
2. Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo.
3. Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista in forma autonoma, coordinata o subordinata.
4. Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita e che esercitano altre professioni o impieghi pubblici o privati.
5. Le funzioni relative alla tenuta dell'albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione o gruppo di regioni da determinarsi nel regolamento, da un Consiglio dell'Ordine, secondo le norme della presente legge.
6. Tanto gli Ordini regionali e interregionali, quanto l'Ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico ed enti pubblici non economici.

Art. 2.

(Diritti e doveri)

1. Per attività giornalistica deve intendersi la prestazione di lavoro intellettuale volta

alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione. Il giornalista si pone pertanto come mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso.

2. È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Il pubblico deve essere comunque posto in grado di riconoscere, anche attraverso apposita indicazione grafica o mezzi ottici o acustici di evidente percezione, il lavoro giornalistico dal messaggio pubblicitario-promozionale. La pubblicità non deve far ricorso nè visivamente nè oralmente a persone che presentano regolarmente i telegiornali e le rubriche di attualità.

3. È vietata la pubblicazione delle generalità e delle immagini dei minorenni imputati, testimoni e persone offese o danneggiati dal reato. Sono anche vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire la identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento penale. Nessun fanciullo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza.

4. Devono essere rettificata le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. Con riferimento e con modifica del quinto comma dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, il presidente del Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine dispone in via d'urgenza che i direttori responsabili delle testate edite nella circoscrizione territoriale di detto Ordine, su richiesta della parte offesa, pubblichino la rettifica di cui allo stesso articolo 8 della legge n. 47 del 1948 e all'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nei termini temporali e secondo le modalità previsti dalle leggi citate. In caso di rifiuto motivato di provvedimento da parte del presidente dell'Ordine

regionale o interregionale, l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.

5. Giornalisti ed editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti ed editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.

Art. 3.

(Composizione dei Consigli regionali o interregionali)

1. I Consigli regionali o interregionali sono composti da sei professionisti e tre pubblicisti, scelti tra gli iscritti nei rispettivi elenchi regionali o interregionali, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di iscrizione. Essi sono eletti rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo ed in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti.

Art. 4.

(Elezioni dei Consigli dell'Ordine)

1. L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima: avviso spedito per posta agli iscritti, esclusi i sospesi, almeno quindici giorni prima del voto e pubblicato sui due principali giornali della regione, al quale l'Ordine si riferisce, oppure sul periodico organo del Consiglio regionale o interregionale.

2. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'adunanza stessa, in una unica convocazione.

3. L'assemblea è valida, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 5.

(Votazioni)

1. Il presidente dell'Ordine, con proprio provvedimento, almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie da cinque a trenta scrutatori fra i giornalisti professionisti e i pubblicisti iscritti all'albo. Il più anziano per iscrizione esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione prevale l'anzianità di nascita.

2. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale. Il presidente, qualora le esigenze lo richiedano, può integrare l'ufficio elettorale con altri scrutatori.

3. Il segretario dell'Ordine o un notaio esercitano le funzioni di segretario di seggio. Nei seggi staccati questa funzione e quella di presidente possono essere svolte da scrutatori a ciò designati dal presidente dell'Ordine in numero di tre.

Art. 6.

(Scrutinio e proclamazione degli eletti)

1. Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.

2. Decorse dodici ore, distribuite in due giorni, dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovino nella sala, dichiara chiusa la votazione.

3. I seggi costituiti, fino a un massimo di due, in sedi diverse da quella del Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine, restano aperte per un massimo di otto ore, concentrate in un solo giorno, e funzionano con i compiti limitati esclusivamente alla raccolta delle schede, che vengono portate

alla sezione elettorale della città dove ha sede l'Ordine regionale e interregionale per essere immesse nelle urne previo riscontro, ad opera di un notaio, del loro numero con quello degli elettori, che sono stati iscritti nell'apposita lista. Solo successivamente a questa operazione, il presidente del seggio procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio. Gli iscritti residenti nelle province diverse da quella dove ha sede il Consiglio regionale o interregionale, possono votare presso il seggio elettorale centrale sito nel capoluogo regionale soltanto nella seconda giornata delle votazioni.

4. Svolgendosi contemporaneamente le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale con quelle per il rinnovo del Consiglio nazionale dell'Ordine e una volta ultimato lo spoglio delle schede riferite al Consiglio regionale, il presidente del seggio può rinviare lo spoglio delle schede riferite al Consiglio nazionale alle 9 del giorno successivo e in tal caso provvede, presente un notaio, a sigillare le urne contenenti le schede votate, a chiudere e a sigillare il plico contenente tutte le carte, i verbali e i timbri nonchè la sala dello scrutinio.

5. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

6. Dopo l'elezione, il presidente dell'assemblea comunica al Ministero di grazia e giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti.

Art. 7.

*(Durata in carica del Consiglio.
Sostituzioni)*

1. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

2. Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio venisse a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti del rispettivo elenco. I consiglieri assenti, non per cause di forza maggiore, per un periodo di oltre sei mesi consecutivi decadono

e sono sostituiti dai primi dei non eletti nel rispettivo elenco.

3. I componenti eletti ai sensi del comma 2 rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Art. 8.

(Reclamo contro le operazioni elettorali)

1. Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto agli elenchi dell'albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale dell'Ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione. I reclami, depositati presso il Consiglio regionale o interregionale, che provvederà entro trenta giorni all'inoltro al Consiglio nazionale, devono essere notificati dai proponenti ai controinteressati tramite ufficiale giudiziario. I controinteressati e il pubblico registro possono prendere visione degli atti, proporre deduzioni ed esibire documenti.

2. Quando il reclamo investa l'elezione di tutto il Consiglio e sia accolto, il Consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta giorni e con le modalità che saranno indicate nel regolamento a rinnovare l'elezione dichiarata nulla.

Art. 9.

(Cariche del Consiglio)

1. Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

2. Le aziende editrici di quotidiani, periodici e agenzie di stampa nonchè di telera-diogionali, le amministrazioni e gli enti pubblici e privati sono tenuti a concedere ai componenti i Consigli regionali e il Collegio dei revisori dei conti i permessi retribuiti per il tempo necessario allo svolgimento delle loro funzioni elettive.

Art. 10.

(Attribuzioni del presidente)

1. Il presidente, che dura in carica quattro anni, ha la rappresentanza dell'Ordine;

convoca e presiede l'assemblea degli iscritti, ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla presente legge, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

3. Se il presidente e il vicepresidente siano assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'albo, e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

Art. 11.

(Attribuzioni del Consiglio)

1. Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia e tutela l'autonomia della professione del giornalista in qualunque sede, anche giudiziaria;

b) vigila per la tutela del titolo di giornalista in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

c) cura la tenuta dell'albo, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;

d) adotta i provvedimenti disciplinari;

e) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine, e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;

g) dispone la convocazione dell'assemblea;

h) fissa, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 20, lettera g), le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per l'iscrizione nell'albo e nel registro dei praticanti e per il rilascio di certificati;

i) esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge e in particolare esprime pareri sulla liquidazione dei compensi professionali in osservanza del relativo tariffario approvato ogni anno dal Consiglio nazionale e degli articoli 633 e 636 del codice di procedura civile;

l) promuove e favorisce le iniziative finaliz-

zate alla formazione e all'aggiornamento professionale degli iscritti;

m) nomina commissioni consultive e di studio.

n) interviene per le rettifiche a favore dei cittadini, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 4.

Art. 12.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Ogni Ordine ha un collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti.

2. Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio riferendone all'assemblea.

3. L'assemblea convocata per l'elezione del Consiglio elegge, con le modalità stabilite dagli articoli 4, 5 e 6, il Collegio dei revisori dei conti, scegliendone i componenti tra gli iscritti che non ricoprano o che non abbiano ricoperto negli ultimi tre anni la carica di consigliere.

4. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 13.

(Assemblea per l'approvazione dei conti)

1. L'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ha luogo nel mese di marzo di ogni anno.

Art. 14.

(Assemblea straordinaria)

1. Il presidente, oltre che nel caso di cui all'articolo 13, convoca l'assemblea ogni volta che lo deliberi il Consiglio di propria iniziativa o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quarto degli iscritti nell'albo dell'Ordine.

2. La convocazione deve essere fatta non oltre dieci giorni dalla deliberazione o dalla richiesta.

Art. 15.

(Norme comuni per le assemblee)

1. Il presidente e il segretario del Consiglio dell'Ordine assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di segretario dell'assemblea. In caso di impedimento del presidente si applica il disposto dell'articolo 10; in caso di impedimento del segretario, l'assemblea provvede alla nomina di un proprio segretario. Il segretario può essere sostituito da un notaio.

2. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

3. Per le assemblee previste dagli articoli 13 e 14 si applica in quanto possibile il disposto dell'articolo 4.

CAPO II

DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE

Art. 16.

(Consiglio nazionale: composizione)

1. È istituito, con sede presso il Ministero di grazia e giustizia, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

2. Il Consiglio nazionale è composto in ragione di due professionisti e un pubblicitista per ogni Ordine regionale o interregionale, iscritti nei rispettivi elenchi.

3. Gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di mille professionisti iscritti eleggono un altro Consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni mille professionisti eccedenti tale numero o frazione di mille superiore alla metà.

4. Gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di duemila pubblicitisti iscritti eleggono un altro Consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni duemila pubblicitisti eccedenti tale numero o frazione di 2.000 superiore alla metà.

5. L'elezione avviene a norma degli articoli 3 e seguenti, in quanto applicabili.

6. L'assemblea deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica.

7. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al Consiglio nazionale, nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, rispettando le modalità previste dall'articolo 8. In caso di accoglimento del reclamo, il Consiglio nazionale stesso fissa un termine, non superiore a trenta giorni, perchè da parte dell'assemblea regionale o interregionale interessata sia provveduto al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla. Le operazioni di voto sono organizzate dagli organi del Consiglio in carica al momento della convocazione dell'assemblea.

Art. 17.

*(Durata del Consiglio nazionale.
Sostituzioni)*

1. I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine restano in carica quattro anni, e possono essere rieletti

2. Si applicano al Consiglio nazionale le norme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7.

Art. 18.

(Incompatibilità)

1. Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio regionale o interregionale e del Consiglio nazionale.

2. Il componente di un Consiglio regionale o interregionale che venga nominato membro del Consiglio nazionale, si intende decaduto, ove non rinunci alla nuova elezione nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, dalla carica di componente del Consiglio regionale o interregionale.

Art. 19.

(Cariche)

1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

2. Elegge inoltre nel proprio seno un Comitato esecutivo, composto da sei professionisti e tre pubblicisti; tra gli stessi sono compresi il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.

3. Designa pure tre giornalisti perchè esercitino le funzioni di revisore dei conti.

4. Il presidente, che rimane in carica quattro anni, deve essere scelto tra gli iscritti nell'elenco dei professionisti, il vicepresidente tra gli iscritti nell'elenco dei pubblicisti, i revisori di conti tra gli iscritti che non ricoprono o non abbiano ricoperto nell'ultimo triennio la carica di Consigliere presso gli Ordini o presso il Consiglio nazionale.

Art. 20.

(Attribuzioni del Consiglio)

1. Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) dà parere, quando ne sia richiesto, al Ministro di grazia e giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di giornalista;

b) coordina e promuove le attività culturali dei Consigli degli Ordini per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

c) dà parere sullo scioglimento dei Consigli regionali o interregionali ai sensi dell'articolo 24;

d) decide, in via amministrativa, sui ricorsi attraverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dell'albo e dal registro, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli degli ordini e dei collegi dei revisori;

e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia;

f) determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento;

g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai Consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti da riscuotere secondo le modalità previste dalla legge 10 giugno 1978, n. 292;

h) riunisce i presidenti e i vicepresidenti dei Consigli degli ordini regionali e interregionali tutte le volte che lo ritenga opportuno per il coordinamento delle rispettive iniziative ed attività;

i) promuove e coordina, d'intesa con i Consigli regionali o interregionali dell'Ordine, le regioni interessate e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite la Federazione italiana editori giornali (FIEG) e la Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI) l'istituzione di scuole di giornalismo aperte a giovani laureati, dove si svolge per un biennio la pratica professionale e la cui frequenza a tempo pieno dà diritto di sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, articolo 33, comma quinto, della Costituzione;

l) cura il massimario delle decisioni e dei provvedimenti dei Consigli regionali e dello stesso Consiglio nazionale.

Art. 21.

(Attribuzioni al Comitato esecutivo)

1. Il Comitato esecutivo provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio e collabora con il presidente nella gestione ordinaria dell'Ordine. Adotta, altresì, in caso di assoluta urgenza, le delibere di competenza del Consiglio stesso escluse quelle previste nelle lettere a), d) ed e) dell'articolo 20, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione, da convocarsi in ogni caso non oltre un mese.

Art. 22.

(Attribuzioni del presidente)

1. Il presidente del Consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo, dà disposizioni per il regolare funzionamento del Consiglio e del Comitato esecutivo stesso ed esercita

tutte le attribuzioni demandategli dal presente ordinamento e da altre norme.

2. In caso di sua assenza o impedimento, si applicano le disposizioni dell'articolo 10, commi 2 e 3.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 23.

(Riunioni dei Consigli e del Comitato esecutivo)

1. Per la validità delle sedute di un Consiglio regionale o interregionale o del Consiglio nazionale dell'Ordine, occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

2. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine, rimane in carica il Consiglio uscente.

3. Le stesse norme si applicano al Comitato esecutivo.

Art. 24.

(Attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia)

1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sui Consigli dell'Ordine.

2. Egli può, con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio nazionale, sciogliere un Consiglio regionale o interregionale, che non sia in grado di funzionare regolarmente; quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto all'elezione del nuovo Consiglio o quando il Consiglio, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.

3. Con lo stesso decreto il Ministro nomina, scegliendo fra i giornalisti professionisti, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino all'elezione del nuovo Consiglio, che deve avere luogo

entro novanta giorni dal decreto di scioglimento.

Art. 25.

(Ineleggibilità)

1. Non sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 9 e 19 i pubblicisti iscritti anche ad altri albi professionali o che siano funzionari dello Stato.

TITOLO II

DELL'ALBO PROFESSIONALE

CAPO I

DELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI

Art. 26.

(Albo: istituzione)

1. Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale è istituito l'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio.

2. L'albo è ripartito in due elenchi, l'uno dei giornalisti professionisti l'altro dei pubblicisti.

3. I giornalisti professionisti e i pubblicisti che abbiano la loro abituale residenza fuori dal territorio della Repubblica sono iscritti nell'albo di Roma.

Art. 27.

(Albo: contenuto)

1. L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. L'albo è compilato secondo l'ordine di an-

zianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.

2. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

3. A ciascun iscritto nell'albo è rilasciata la tessera.

Art. 28.

(Elenchi speciali)

1. All'albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi dei giornalisti extracomunitari e di coloro che, pur non esercitando l'attività di giornalista, assumano la qualifica di direttore responsabile di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici.

2. Quando si controverta sulla natura della pubblicazione, decide irrevocabilmente, su ricorso dell'interessato, il Consiglio nazionale dell'Ordine.

Art. 29.

(Iscrizione nell'elenco dei professionisti)

1. Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti: il possesso della laurea in giornalismo o, per chi è in possesso di altre lauree, la frequenza di una scuola di giornalismo riconosciuta dall'Ordine per almeno ventiquattro mesi, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 31, e l'esito favorevole dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale di cui all'articolo 32.

2. L'iscrizione è deliberata dal competente Consiglio regionale o interregionale entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda decorso tale termine inutilmente il richiedente può ricorrere entro trenta giorni al Consiglio nazionale che decide sulla domanda di iscrizione.

Art. 30.

(Rigetto della domanda)

1. Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'albo o al registro dei

praticanti deve essere motivato e deve essere notificato all'interessato, a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di quindici giorni dalla deliberazione.

Art. 31.

*(Modalità di iscrizione
nell'elenco dei professionisti)*

1. La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) estratto dell'atto di nascita;
- b) certificato di residenza;
- c) certificato rilasciato dal Consiglio nazionale che attesti il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;
- d) attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per le iscrizioni negli albi professionali;
- e) certificato di cittadinanza italiana o comunitaria;
- f) certificato penale.

2. Per l'accertamento dei requisiti della cittadinanza e dell'assenza di precedenti penali del richiedente si può provvedere d'ufficio da parte del Consiglio dell'Ordine.

3. Non possono essere iscritti nell'albo coloro che abbiano riportato condanna penale che importi interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata dell'interdizione, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

4. Nel caso di condanna che non importi interdizione dai pubblici uffici, o se questa è cessata, il Consiglio dell'Ordine può concedere l'iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze e specialmente la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritenga che il medesimo sia meritevole dell'iscrizione.

Art. 32.

*(Esame di Stato per l'abilitazione
all'esercizio professionale)*

1. L'esame di Stato, di cui all'articolo 29, consiste in una prova scritta e orale, in una

delle lingue dei Paesi della Unione europea, di tecnica e pratica del giornalismo, integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche, previdenziali e contrattuali che hanno attinenza con il giornalismo, del diritto pubblico dell'informazione, comprendente la legislazione sulla stampa, sul diritto d'autore, sull'editoria e sul sistema radiotelevisivo pubblico e privato, del diritto costituzionale e amministrativo, del diritto penale e processuale penale, della storia del giornalismo, anche sotto il profilo economico e dell'etica professionale.

2. L'esame dovrà sostenersi in Roma, innanzi ad una commissione composta di sette membri, di cui cinque dovranno essere nominati dal Consiglio nazionale dell'ordine fra i giornalisti professionisti iscritti da non meno di dieci anni. Gli altri due membri saranno nominati dal presidente della Corte di appello di Roma, scelti l'uno tra i magistrati di tribunale e l'altro tra i magistrati di appello; quest'ultimo assumerà le funzioni di presidente della commissione di esame. I commissari giornalisti saranno in numero doppio, quando gli iscritti all'esame di Stato superano il numero di quattrocento.

3. Le modalità di svolgimento dell'esame, da effettuarsi in almeno due sessioni annuali, saranno determinate dal regolamento.

Art. 33.

(Registro dei praticanti)

1. Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che frequentano il terzo anno del corso di laurea in giornalismo e coloro che vengono ammessi alle scuole di giornalismo riconosciute dall'Ordine.

2. La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui alle lettere a), b), d), e) ed f) dell'articolo 31. Deve essere altresì corredata da una dichiarazione del preside del corso di laurea in giornalismo oppure dal direttore della scuola di giornalismo.

Art. 34.

(Pratica giornalistica)

1. Coloro che frequentano il corso di laurea in giornalismo devono nell'ultimo triennio trascorrere periodi di formazione, comprendente attività di laboratorio e di esercitazione, seminari professionali e *stages*, per almeno diciotto mesi. Gli *stages* nelle redazioni di quotidiani, di periodici, di agenzie di stampa e di teleradiogiornali di emittenti nazionali, regionali o provinciali dovranno svolgersi in regime di convenzione ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1996.

2. Coloro che, laureati in altra disciplina, svolgono il praticantato presso una scuola di giornalismo dovranno trascorrere nelle medesime redazioni un periodo di *stage* non inferiore a sei mesi distribuito nel biennio di durata del corso.

Art. 35.

*(Modalità d'iscrizione
nell'elenco dei pubblicisti)*

1. Per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti la domanda deve essere corredata oltre che dai documenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)* ed *f)* del comma 1 dell'articolo 31, anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l'attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni.

2. Si applica il disposto del comma 2 dell'articolo 31.

Art. 36.

(Giornalisti extracomunitari)

1. I giornalisti extracomunitari residenti in Italia possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 28, se abbiano compiuto i ventuno anni e sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratichi il trattamento di reciprocità. Tale condizione

non è richiesta nei confronti del giornalista straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo politico.

2. La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'articolo 31 oltre che da un'attestazione del Ministero degli affari esteri che provi che il richiedente è cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità.

3. Si applica il disposto del comma 2 dell'articolo 31.

CAPO II.

DEI TRASFERIMENTI E DELLA CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Art. 37.

(Trasferimenti)

1. Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo. In caso di cambiamento di residenza, il giornalista deve chiedere il trasferimento nell'albo del luogo della nuova residenza; trascorsi tre mesi dal cambiamento senza che ne sia fatta richiesta, il Consiglio dell'Ordine procede di ufficio alla cancellazione dall'albo del giornalista che si è trasferito in altra sede ed alla comunicazione di tale cancellazione al Consiglio nella cui giurisdizione è compreso il luogo della nuova residenza che provvederà ad iscrivere il giornalista nel proprio albo.

Art. 38.

(Cancellazione dall'Albo)

1. Il Consiglio dell'Ordine delibera di ufficio la cancellazione dall'albo in caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata, o di perdita della cittadinanza italiana o comunitaria.

2. In questo secondo caso, tuttavia, il giornalista è iscritto nell'elenco speciale per gli extracomunitari, qualora concorrano le

condizioni previste dall'articolo 36, e ne faccia domanda.

Art. 39.

(Condanna penale)

1. Debbono essere cancellati dall'albo coloro che abbiano riportato condanne penali che importino interdizione perpetua dai pubblici uffici.

2. Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso ordine di custodia cautelare, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato o dell'ordine.

3. Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai commi 1 e 2, il Consiglio dell'Ordine inizia un procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 48.

Art. 40.

(Cessazione dell'attività professionale)

1. Il giornalista è cancellato dall'elenco dei professionisti, quando risulti che sia venuto a mancare il requisito dell'esclusività professionale.

2. In tal caso il professionista può essere trasferito nell'elenco dei pubblicisti, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 35, e ne faccia domanda.

Art. 41.

(Inattività)

1. È disposta la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dopo due anni di inattività professionale. Tale termine è elevato a tre anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione. Nel calcolo dei termini suindicati non si tiene conto del periodo di inattività dovuta

all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche; o all'espletamento degli obblighi militari.

2. Non si fa luogo alla cancellazione per inattività professionale del giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione all'albo, salvo i casi di iscrizione in altro albo o di svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa.

Art. 42.

(Reiscrizione)

1. Il giornalista cancellato dall'albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

2. Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

Art. 43.

(Notificazione delle deliberazioni del Consiglio)

1. Le deliberazioni del Consiglio regionale di cancellazione dall'albo, o di diniego di nuova iscrizione ai sensi dell'articolo 42, devono essere motivate e notificate all'interessato nei modi e nei termini di cui all'articolo 30.

Art. 44.

(Comunicazioni)

1. Una copia dell'albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese di gennaio, a cura dei Consigli regionali o interregionali, presso la cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della regione dove ha sede il Consiglio, presso la segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine e presso il Ministero di grazia e giustizia.

2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dovrà essere data comunicazione entro

due mesi al Ministro di grazia e giustizia, alla cancelleria della Corte d'appello, al procuratore generale della stessa Corte d'appello ed al Consiglio nazionale.

CAPO III

DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA

Art. 45.

(Esercizio della professione)

1. Nessuno può assumere il titolo nè esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'albo professionale. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave.

Art. 46.

(Direzione dei giornali)

1. Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa o di un radiotelegiornale, cittadini italiani o comunitari, devono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti nell'elenco dei pubblicitari, salvo quanto stabilito nell'articolo 47.

2. Per le altre pubblicazioni periodiche ed agenzie di stampa, il direttore e il vicedirettore responsabile possono essere iscritti nell'elenco dei professionisti oppure dei pubblicitari, salvo la disposizione dell'articolo 28 per le riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico.

Art. 47.

(Direzione affidata a persone non iscritte all'albo)

1. La direzione di un giornale quotidiano o di altra pubblicazione periodica, comprese le agenzie di stampa, o di un teleradio-

giornale, che siano organi di partiti o movimenti politici o di organizzazioni sindacali o del volontariato, può essere affidata a persona non iscritta all'albo dei giornalisti.

2. Nei casi previsti dal comma 1, i requisiti richiesti per la registrazione o l'annotazione di un mutamento ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono titolo per l'iscrizione provvisoria del direttore nell'elenco dei professionisti, se trattasi di quotidiani scritti o teleradiotrasmessi, o nell'elenco dei pubblicisti se trattasi di altra pubblicazione periodica.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono subordinate alla contemporanea nomina di vicedirettore del quotidiano o del periodico di un giornalista professionista o di un pubblicista, al quale restano affidate le attribuzioni di cui agli articoli 31, 34 e 35.

4. Resta ferma la responsabilità stabilita dalle leggi civili e penali, per il direttore non professionista, iscritto a titolo provvisorio nell'albo.

TITOLO III

DELLA DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

Art. 48.

(Procedimento disciplinare)

1. Gli iscritti nell'albo, negli elenchi o nel registro che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

2. Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dal Consiglio regionale o interregionale, o anche su richiesta del procuratore generale competente ai sensi dell'articolo 44.

Art. 49.

(Competenza)

1. La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto l'incolpato.

2. Se l'incolpato è membro di tale Consiglio il procedimento disciplinare è rimesso al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.

Art. 50.

(Astensione o ricusazione dei membri del Consiglio dell'Ordine)

1. L'astensione e la ricusazione dei componenti del Consiglio sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

2. Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio.

3. Se, a seguito di astensioni e ricusazioni viene a mancare il numero legale, il presidente del Consiglio rimette gli atti al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.

4. Il Consiglio competente a termini del comma 3, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio dell'Ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Art. 51.

(Sanzioni disciplinari)

1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio, previa audizione dell'incolpato.

2. Esse sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio della profes-

sione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;

d) la radiazione dall'albo.

Art. 52.

(Avvertimento)

1. L'avvertimento da infliggere nei casi di abusi o mancanza di lieve entità, consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del giornalista all'osservanza dei suoi doveri.

2. Esso, quando non sia conseguente ad un giudizio disciplinare, è disposto dal presidente del Consiglio dell'Ordine.

3. L'avvertimento è rivolto oralmente dal presidente e se ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario.

4. Entro i trenta giorni successivi, il giornalista al quale è stato rivolto l'avvertimento può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 53.

(Censura)

1. La censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.

Art. 54.

(Sospensione)

1. La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità professionale.

Art. 55.

(Radiazione)

1. La radiazione può essere disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità

professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'albo, negli elenchi o nel registro.

Art. 56.

(Procedimento)

1. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio.

2. Il Consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.

3. L'incolpato può ammettere l'addebito e concordare con il Consiglio regionale, previo assenso di quest'ultimo, la sanzione disciplinare, rinunciando ad ogni impugnazione. In tal senso la sanzione applicata è ridotta.

Art. 57.

(Notificazione)

1. I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta. Essi devono essere motivati e sono notificati all'interessato e al pubblico ministero a mezzo di ufficiale giudiziario entro trenta giorni dalla deliberazione.

Art. 58.

(Prescrizione)

1. L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.

2. Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine suddetto decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento.

3. La prescrizione è interrotta dalla notificazione degli addebiti all'interessato, da perseguirsi nei modi di cui all'articolo 57, nonchè dalle discolpe presentate per diritto dall'incolpato.

4. La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato oltre la metà.

5. L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare.

Art. 59.

(Reiscrizione dei radiati)

1. Il giornalista radiato dall'albo, dagli elenchi o dal registro a seguito di provvedimento disciplinare può chiedere di essere riammesso, trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione.

2. Il Consiglio regionale o interregionale competente delibera sulla domanda; la deliberazione è notificata nei modi e nei termini di cui all'articolo 57.

TITOLO IV

DEI RECLAMI CONTRO LE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI PROFESSIONALI

Art. 60.

(Ricorso al Consiglio nazionale)

1. Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative all'iscrizione o cancellazione dall'albo, dagli elenchi o dal registro e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero competente con ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine nel termine di trenta giorni.

2. Il termine decorre per l'interessato dal giorno in cui gli è notificato il provvedi-

mento e per il pubblico ministero dal giorno della notificazione per i provvedimenti in materia disciplinare e dal giorno della comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 44 per i provvedimenti relativi alle iscrizioni o cancellazioni.

3. I ricorsi al Consiglio nazionale in materia elettorale, di cui agli articoli 8 e 16, non hanno effetto sospensivo

4. È istituita in seno al Consiglio nazionale una sezione ricorsi la quale ha il compito di istruire e decidere i ricorsi relativi alla iscrizione o cancellazione dagli elenchi dell'albo e dal registro dei praticanti. La sezione è composta da quindici consiglieri nazionali - dei quali non più di due provenienti da un solo Ordine regionale - eletti preferibilmente fra i laureati in giurisprudenza e dura in carica ventiquattro mesi.

5. In seno al Consiglio nazionale sono altresì istituite una sezione disciplinare ed elettorale, di cui fanno obbligatoriamente parte il presidente, il vicepresidente e il segretario dell'Ordine nazionale, nonché una sezione giuridica, una sezione culturale e una sezione amministrativa, i cui componenti durano in carica ventiquattro mesi. Le attività delle sezioni saranno stabilite con il regolamento di esecuzione della legge.

Art. 61.

(Provvedimenti disciplinari)

1. Prima della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, il Consiglio nazionale deve in ogni caso sentire il procuratore generale della Repubblica. Questi presenta per iscritto le sue conclusioni, che vengono comunicate all'incolpato nei modi e con il termine di cui all'articolo 56. Si applicano per il resto le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57, comma 1.

Art. 62.

(Deliberazioni del Consiglio nazionale)

1. Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine, pronunziate sui ricorsi in

materia di iscrizione nell'albo, negli elenchi o nel registro e di cancellazione, nonchè in materia disciplinare ed elettorale, devono essere motivate e sono notificate, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta giorni agli interessati, al Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione, nonchè al Procuratore generale presso lo Corte di appello nel cui distretto ha sede il Consiglio.

Art. 63.

(Azione giudiziaria)

1. Le deliberazioni indicate nell'articolo 62 possono essere impugnate, nel termine di trenta giorni dalla notifica, innanzi al tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale presso cui il giornalista è iscritto od ove l'elezione contestata si è svolta.

2. Avverso la sentenza del tribunale è dato ricorso alla Corte di appello competente per il territorio, nel termine di trenta giorni dalla notifica.

3. Sia presso il tribunale sia presso la Corte di appello il collegio è integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente della Corte di appello su designazione del Consiglio nazionale dell'Ordine. Il giornalista professionista ed il pubblicista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati.

4. Possono proporre il reclamo all'autorità giudiziaria sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per territorio.

Art. 64.

(Procedimento)

1. Il Tribunale e la Corte d'appello provvedono, in camera di Consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

2. La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

3. Le sentenze sono notificate a cura della cancelleria al pubblico ministero e alle parti.

Art. 65.

(Ricorso per cassazione)

1. Avverso le sentenze della Corte di appello è ammesso ricorso alla Corte di cassazione, da parte del procuratore generale e degli interessati, nel termine di sessanta giorni dalla notifica ed ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 66.

*(Iscrizione dei pubblicisti
nell'elenco dei professionisti)*

1. I pubblicisti, se comprovino con documenti di data certa di avere per almeno due anni esercitato attività giornalistica ininterrotta e retribuita presso un giornale quotidiano o periodico, presso un'agenzia di stampa, un telegiornale o un radiogiornale, dotato di adeguata struttura redazionale, possono chiedere, entro due anni dalla entrata in vigore della legge, di essere ammessi a sostenere l'esame di idoneità professionale per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti.

Art. 67.

*(Conservazione della qualifica e anzianità da
parte degli iscritti all'albo)*

1. Gli iscritti negli elenchi dell'albo e nel registro conservano la qualifica e l'anzianità acquisita alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 68.

*(Personale degli Ordini
e del Consiglio nazionale)*

1. Per la disciplina giuridica ed economica del personale degli Ordini e del Consiglio nazionale si osservano le disposizioni contenute nelle leggi sul pubblico impiego. Al personale si applica il contratto nazionale di lavoro del comparto degli enti pubblici non economici.

Art. 69.

(Norme regolamentari)

1. Il Governo provvederà all'emanazione delle norme regolamentari entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

2. In sede di regolamento e in applicazione dell'articolo 1, non potrà farsi luogo all'istituzione di consigli regionali o interregionali cui non appartengano almeno duecento giornalisti di cui non meno di cento professionisti.

Art. 70.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate la legge 3 febbraio 1963, n. 69, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 71.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

